



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1413

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) per la ricezione delle pratiche di competenza della Provincia autonoma di Trento relative agli adempimenti di cui al Capo II (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) della Parte II (normativa tecnica per l'edilizia) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" - definizione regime transitorio e definitivo

Il giorno **27 Agosto 2021** ad ore **15:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- in tema di disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica si applicano le disposizioni del Capo II della Parte II (NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (già contenuta, in precedenza, nella legge n. 1086 del 1971);
- la Provincia autonoma di Trento, in virtù dell'articolo 16 del dpr 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), esercita potestà amministrativa delegata in relazione alle «*funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*» e, in virtù dell'articolo 8, comma 1, n. 5 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, potestà legislativa “primaria” e amministrativa in tema di urbanistica;
- nel territorio provinciale la trasmissione delle pratiche di cui al detto Capo II della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 è, attualmente, effettuata a livello centralizzato attraverso un apposito sportello denominato “cementi armati” che riceve, in deposito, le pratiche previste da tale disciplina legislativa;
- con il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “sbloccacantieri”) la disciplina del citato DPR 6 giugno 2001, n. 380 è stata modificata rendendo obbligatorio l'utilizzo della PEC per l'effettuazione del deposito della denuncia di cui all'articolo 65 da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori nonché del collaudo a lavori ultimati ai sensi dell'articolo 67;
- la Giunta provinciale, con Atto organizzativo approvato con deliberazione 25 marzo 2019, n. 425 e successive modifiche e integrazioni (effettuate con deliberazione 19 aprile 2019, n. 558 e con deliberazione 21 febbraio 2020, n. 257) e, in particolare, con la deliberazione 19 settembre 2019, n. 1444 relativa a “Determinazioni in ordine ad alcune strutture organizzative provinciali e a incarichi di Dirigente e Direttore ai sensi della l.p. n. 7/1997 e altre disposizioni organizzative” ha istituito l'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali, incardinato presso l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (di seguito: APOP), comprensiva della seguente declaratoria:

[...] «*svolge le attività tecnico amministrative di vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio - armato, normale e precompresso ed a struttura metallica nonché tutte le opere strutturali soggette alle disposizioni di cui alla Legge 1086/71*» [ora: DPR 380/2001, articoli 64 e ss.];

- con la deliberazione 24 aprile 2020, n. 499 è stata approvata l'Attivazione sperimentale della ricezione delle pratiche relative allo sportello "cementi armati" tramite Posta elettronica Certificata (PEC) e, contestualmente:

a) approvate le linee guida per la trasmissione telematica delle denunce e degli altri adempimenti da effettuarsi allo sportello “Cementi armati” tramite PEC;

b) approvata la modulistica costituita da:

- DENUNCIA OPERE STRUTTURALI;
- NOMINA DEL COLLAUDATORE;

- ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE;
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
 - RELAZIONE del DL a STRUTTURA ULTIMATA;
 - DICHIARAZIONE REGOLARE ESECUZIONE del DL sostitutiva del COLLAUDO nei casi previsti;
 - schema di PROCURA a PROFESSIONISTA per la presentazione e ricezione della documentazione via PEC
- con tale deliberazione si sono, tra l'altro, demandati ad APOP gli adempimenti esecutivi della predetta deliberazione nonché l'adozione di eventuali integrazioni alle linee guida, di natura tecnica e organizzativa o per modifiche normative sopravvenute, ferma restando l'impostazione generale delle stesse; detta approvazione s'è resa, da un lato, necessaria al fine di consentire l'allineamento delle modalità di ricezione delle pratiche tramite PEC previste dalla suddetta normativa statale (nonché con l'obbligo di comunicazione, tra imprese e pubblica amministrazione, attraverso strumenti telematici ai sensi dell'articolo 5 bis del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e, dall'altro, opportuna al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti telematici nonché nel rispetto delle misure di contenimento per prevenire il contagio da COVID-19;
- successivamente, con determinazione 18 agosto 2020, n. 84 del Dirigente di APOP è stata disposta una parziale modificazione della modulistica precedentemente approvata e delle linee guida finalizzata ad un perfezionamento delle modalità di trasmissione delle pratiche in questione;

Rilevato che:

- ora si pone il tema di effettuare l'ulteriore passaggio dal sistema sperimentale avviato nel corso del 2020, a uno definitivo idoneo a consentire la piena operatività della previsione normativa della normativa statale che impone che l'acquisizione delle pratiche debba avvenire attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- tale passaggio deve avvenire secondo quanto previsto, a livello normativo, dall'articolo 16 sexies della LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA con riferimento specifico al secondo ed al terzo periodo del comma 4-bis che stabilisce che *“La piattaforma informatica [del SUAP, ndr] può essere utilizzata anche dalla Provincia per i procedimenti di propria competenza. A tal fine, la Provincia coordina con i soggetti preposti all'attuazione dello sportello unico telematico ed alla gestione della piattaforma informatica l'individuazione delle strategie per lo sviluppo della stessa, assicurandone la funzionalità in relazione ai procedimenti di propria competenza”*;
- a tal fine si è operato in duplice direzione:
 - a) da un lato l'UMST semplificazione e Digitalizzazione e l'APOP hanno operato in stretto contatto con la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ed Infocamere S.c.p.a. che hanno fornito il supporto tecnico-operativo per compatibilizzare lo strumento messo a disposizione a livello statale (accessibile tramite l'apposito sito *“<https://www.impresainungiorno.gov.it/>”*) con le peculiari esigenze statutarie ed organizzative provinciali e con la modulistica attivata a livello locale;

b) dall'altro lato si sono coinvolti i comuni trentini attraverso l'organismo rappresentativo e, con nota a firma del Presidente protocollo PAT/RFS501-10/02/2021-0097308, s'è chiesto al Consiglio delle Autonomie locali (di seguito: CAL) di comunicare la posizione dello stesso in ordine alla proposta; a seguito di contatti informali, al medesimo CAL sono state fornite alcune precisazioni con nota del Dirigente di APOP protocollo PAT/RFS501-26/03/2021-0210889 con la quale si è, in particolare, chiarito che l'attivazione del SUAP non comporta aggravii in termini di maggiori adempimenti a carico dei Comuni in quanto *“l'attivazione del SUAP non sposta l'attuale assetto delle competenze e responsabilità dei procedimenti in parola, ma anzi consente agli enti locali - che già utilizzano la piattaforma SUAP per la gestione di procedimenti attinenti le attività produttive, con particolare riferimento all'ambito commerciale - di poter disporre di informazioni dirette e documentazione che potranno essere utilizzate ad altri fini (in particolare: controllo dell'attività edilizia e commerciale)”*; a questa nota ha fatto seguito quella del CAL acquisita con protocollo PAT/RFA001-12/04/2021-0246045 con la quale, nel condividere l'iniziativa avviata, si auspicava *“che - a valle di una prima sperimentazione e degli approfondimenti in corso, anche con il coinvolgimento dell'UMST Semplificazione e digitalizzazione, nonché della CCIAA di Trento e di InfoCamere S.c.p.a. - si possa giungere ad una ottimale armonizzazione della gestione, attraverso il SUAP, delle pratiche in discussione e, più in generale, degli ulteriori procedimenti che si riterrà di integrare nel sistema.*

In proposito, si assicura la disponibilità e l'interesse di questo Consiglio a valutare, condividere ed accompagnare, anche attraverso gli Uffici del Consorzio dei Comuni Trentini, ogni ulteriore sviluppo, che consenta di conciliare efficacemente l'obiettivo della semplificazione degli oneri a carico delle imprese, con l'esigenza di individuare i modelli organizzativi ottimali per la gestione, da parte degli Enti locali, dello sportello unico in oggetto, e, conseguentemente, formare il personale addetto agli Uffici comunali interessati dal processo in corso”;

- dal punto di vista organizzativo, operativo e gestionale la linea che si è condivisa è stata - in definitiva - quella di mantenere, in capo alla competente struttura provinciale, la ricezione delle pratiche attraverso il SUAP al fine di poter effettuare, come già avveniva in passato, il controllo di natura formale ed estrinseco della documentazione che perverrà allo Sportello; quindi spetterà a tale struttura effettuare i compiti del responsabile del procedimento richiedendo, in via istruttoria, eventuale documentazione mancante o segnalando l'inammissibilità del deposito che risulti carente nella documentazione e nelle informazioni necessarie; la documentazione è posta a disposizione degli Enti locali attraverso il SUAP sia a fini informativi che per le attività di propria competenza (in particolare per la vigilanza ai sensi dell'articolo 68 del DPR 6 giugno 2001, n. 380);
- dal punto di vista temporale, è già stata avviata una fase di sperimentazione che ha offerto la possibilità di testare, anche in ambiente definitivo, lo strumento individuando le carenze e consentendo di effettuare i necessari interventi correttivi; inoltre, sono state avviate anche specifiche iniziative formative rivolti agli interessati al fine di spiegare le nuove modalità che, peraltro, proseguiranno anche in fase successiva fino a quando la nuova modalità si sarà consolidata adeguatamente;

pertanto, ora si propone:

- a) di avviare un regime transitorio di periodo adeguato per il mantenimento del deposito cartaceo e tramite PEC;
- b) di dare atto che a regime verrà, conseguentemente, a cadere una parte della modulistica precedentemente approvata (con riferimento ai seguenti moduli: DENUNCIA OPERE

STRUTTURALI, RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA con eventuale ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E INTERVENTI LOCALI e DELEGA AL PROFESSIONISTA/TECNICO INCARICATO) ne verrà mantenuta una parte (con riferimento ai seguenti moduli: NOMINA DEL COLLAUDATORE, ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA), aggiornato un modulo (quello dell'INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 al fine di prendere atto dell'intervenuta approvazione del massimario unico di scarto dei documenti) e approvato un nuovo modulo (quello dell'ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA STRUTTURALE): il modulo aggiornato e quello aggiunto sono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte sostanziale ed integrante, fermo restando che eventuali successivi aggiornamenti potranno sempre essere approvati con determinazione del Dirigente di APOP; viene, inoltre, aggiunto il MANUALE OPERATIVO del SUAP-CEMENTI ARMATI per chiarire modalità, procedure e altri aspetti tecnico-gestionali il quale, al pari della modulistica, potrà essere aggiornato a cura di APOP;

- c) di stabilire l'avvio a regime del SUAP al termine del periodo transitorio di cui al precedente punto e l'inammissibilità della presentazione della documentazione su supporto cartaceo ovvero tramite PEC al di fuori del SUAP in quanto lo sportello costituirà lo strumento esclusivo di acquisizione documentale e di svolgimento dell'istruttoria;
- inoltre, con l'occasione, si ritiene di intervenire, a livello organizzativo ed applicativo, sulle modalità di inoltro delle richieste, da effettuarsi contestualmente al deposito di cui all'articolo 65 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, delle "certificazioni" da rendersi, secondo la previsione della norma statale, dall'ufficio tecnico regionale, in caso di "sopraelevazione" di un edificio preesistente ai sensi dell'articolo 90 del medesimo DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Rilevato, inoltre, in relazione a quest'ultimo tema relativo alle sopraelevazioni:

- che relativamente all'applicazione dell'articolo 90 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 si riteneva, in passato, che questa non dovesse interessare il territorio della provincia di Trento in quanto la norma era stata interpretata nel senso che fosse applicabile unicamente in funzione dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 94 del medesimo DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- infatti, in base al comma 5 dell'articolo 90 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 era stabilito che *"L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico"* dove, evidentemente, per "autorizzazione" si intende quella rilasciata dal successivo articolo 94 che stabilisce che *"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione ((...)) del competente ufficio tecnico della regione"*;
- in primo luogo si precisa che per "ufficio tecnico della regione" vada inteso il predetto Ufficio Laboratorio e controlli strutturali della Provincia in quanto si tratta della struttura organizzativa, incardinata in APOP, che tratta delle pratiche di cui all'articolo 16 del DPR 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) che stabilisce che *"è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici: ... 2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"* e che pertanto, per ragioni di omogeneità, dovrebbe occuparsi dell'autorizzazione in questione;

- tuttavia, in secondo luogo, non essendo presenti nel territorio della provincia di Trento zone ad elevata sismicità, va precisato che non può trovare pratica applicazione il disposto dell'articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 che richiede la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale (ovvero, nello specifico, dell'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali di APOP); dal che se ne potrebbe arguire che non trovi applicazione neppure il precedente articolo 90 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 che contempla il rilascio della "certificazione" che appare funzionale al rilascio della "autorizzazione";
- per contro, una recente interpretazione giurisprudenziale ha fornito un indirizzo interpretativo opposto e, al riguardo, va segnalata la sentenza TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3[^] – 8 giugno 2018, n. 860 dove s'è affermato che *"in ogni caso, per quanto l'art. 94 d.p.r. n. 380/2001 limita la necessità del conseguimento della previa autorizzazione agli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche "ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83" (e quindi certamente rientra in detta eccezione il Comune di -OMISSIS-in quanto territorio classificato a bassa sismicità), va tuttavia evidenziato che la disposizione di portata più generale in precedenza analizzata (i.e. art. 90 d.p.r. n. 380/2001) impone la necessità in via generale della previa autorizzazione per opere particolarmente impattanti dal punto di vista della statica dell'edificio quale la sopraelevazione, senza specificazione alcuna e quindi a prescindere che l'opera sia realizzata in un Comune a bassa sismicità ovvero ad elevato livello di sismicità"*;
- si ritiene, pertanto, di intervenire a livello interpretativo, specificando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 del DPR 380/2001, non costituisce "sopraelevazione" il mero recupero di un sottotetto a fini abitativi di un immobile esistente, per il quale risulti già rilasciata l'agibilità, qualora sia utilizzato il solaio preesistente senza alterazione sostanziale del comportamento statico e sismico dell'edificio, che dovrà essere attestata da uno strutturista incaricato dal committente che intende realizzare l'intervento; allorché venga, invece, realizzato un nuovo solaio ovvero allorché l'intervento produca detta alterazione sostanziale del comportamento statico e sismico dell'edificio, allora l'interessato dovrà richiedere anche il rilascio della "certificazione" da parte dell'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali di APOP;
- a tal fine, si ritiene di autorizzare il Dirigente generale dell'Agenzia (APOP) di predisporre, entro 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, apposito avviso di avvio della procedura, da implementare all'interno del SUAP, di richiesta della "certificazione" in questione e una checklist delle verifiche che saranno effettuate dall'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali dell'Agenzia.

Ritenuto, pertanto, di proporre:

- l'avvio del SUAP per il deposito delle pratiche di cui al Capo II (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) della Parte II (normativa tecnica per l'edilizia) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" a partire dal primo giorno del mese di calendario successivo alla presente deliberazione; in via transitoria saranno ammessi in via del tutto eccezionale e sempre previo appuntamento, fino al 30 settembre 2021 il deposito cartaceo nonché, fino al 31 ottobre 2021, la trasmissione tramite PEC al fine di consentire un passaggio graduale durante la prima fase di avvio del SUAP;
- la messa a regime del nuovo sistema al termine del periodo di cui al punto precedente con conseguente superamento delle previgenti modalità che non saranno più accettate e saranno, pertanto, dichiarate inammissibili dalla competente struttura provinciale;

- l'approvazione del MANUALE OPERATIVO del SUAP-CEMENTI ARMATI e della modulistica riportata in allegato quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione e l'autorizzazione, al Dirigente di APOP, di poter approvare gli aggiornamenti e le integrazioni che si dovessero rendere necessari ed opportuni per la funzionalità, ferma restando l'impostazione metodologica e i contenuti essenziali oggetto della presente approvazione;
- di definire i compiti dell'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali in relazione all'eventuale rilascio della certificazione di cui al secondo comma dell'articolo 90 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 come sopra esposto;

Visti:

- gli atti e i riferimenti di cui sopra;
- il parere dell'UMST semplificazione e digitalizzazione e all'ufficio semplificazione reso, su richiesta protocollo PAT/RFS501-02/08/2021-0552062, con successiva nota protocollo PAT/RFP330-04/08/2021-0559500;
- l'articolo 3, comma 2 della LEGGE SUL PERSONALE DELLA PROVINCIA;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di attivare il SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) per il deposito delle pratiche di cui al Capo II (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) della Parte II (normativa tecnica per l'edilizia) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" secondo le modalità meglio descritte in premessa;
2. la messa a regime del nuovo sistema, al termine del periodo transitorio meglio descritto in premessa, con conseguente superamento delle previgenti modalità che non saranno più accettate e saranno, pertanto, dichiarate inammissibili dalla competente struttura provinciale;
3. l'approvazione del MANUALE OPERATIVO del SUAP-CEMENTI ARMATI e della modulistica riportata in allegato quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione e l'autorizzazione, al Dirigente di APOP, di poter approvare gli aggiornamenti e le integrazioni che si dovessero rendere necessari ed opportuni per la funzionalità, ferma restando l'impostazione metodologica e i contenuti essenziali oggetto della presente approvazione;
4. di specificare che, ai fini del rilascio della "certificazione" di cui all'articolo 90 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, "non costituisce "sopraelevazione" il mero recupero di un sottotetto a fini abitativi di un immobile esistente, per il quale risulti già rilasciata l'agibilità, qualora sia utilizzato il solaio preesistente senza alterazione sostanziale del comportamento statico e sismico dell'edificio, che dovrà essere attestata da uno strutturista incaricato dal committente che intende realizzare l'intervento; allorché venga, invece, realizzato un nuovo solaio ovvero allorché l'intervento produca detta alterazione sostanziale del comportamento statico e sismico dell'edificio, allora l'interessato dovrà richiedere anche il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali di APOP"; conseguentemente, il Dirigente di APOP è autorizzato a predisporre, entro 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, apposito avviso di avvio della relativa procedura, da implementare all'interno del SUAP, di

richiesta della “certificazione” in questione e una check-list delle verifiche che saranno effettuate dall’Ufficio Laboratorio e controlli strutturali dell’Agenzia;

5. di divulgare la presente agli organi rappresentativi delle categorie degli operatori economici interessati nonché sul BUR ai sensi della lettera “d” del comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 19 giugno 2009, n. 2 trattandosi di provvedimento di rilievo per la generalità di cittadini, professionisti e imprese.

Adunanza chiusa ad ore 16:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato - informativa trattamento dati

002 Allegato - asseverazione progettista statico

003 Allegato - modulo asseverazione progettista statico

004 Allegato - manuale operativo SUAP CEMENTI ARMATI

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper